

**UNIONE DEI COMUNI
DEL PARTEOLLA E BASSO CAMPIDANO**

COMUNI di Barrali – Dolianova – Donori – Serdiana – Settimo San Pietro – Soleminis

Sede Legale: Dolianova - Piazza Brigata Sassari

SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE AMBIENTE E INFORMATICA

REGOLAMENTO

**PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
IN OCCASIONE DI FESTE LOCALI**

Approvato con deliberazione n°10 del 17.4.2003

ART. 1

TIPOLOGIA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

1. Il presente regolamento, disciplina le modalità di svolgimento del commercio su aree pubbliche ai sensi dell'art. 42 comma 7 della L.R. 31 ottobre 1991, n°35. In particolare, disciplina le modalità di svolgimento delle attività commerciali in occasione di feste o sagre locali, ossia di quelle manifestazioni che si svolgono in determinati periodi dell'anno in occasione di ricorrenze religiose, eventi culturali, folcloristici, tradizionali locali. Il presente regolamento abroga tutte le precedenti disposizioni in materia.
2. L'esercizio del commercio su aree pubbliche disciplinato dal presente regolamento è limitato alle merceologie previste dalle schede relative alle singole manifestazioni (allegato A).

ART. 2

LOCALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA'

1. Il commercio su aree pubbliche, come definito all'art. 1 del presente regolamento, si svolge nei giorni e nelle aree individuate con le Deliberazioni Comunali di istituzione delle fiere e sagre, come previsto dall'art. 5 del D.P.G.R. 15 marzo 1995, n°60. Nelle planimetrie loro allegate devono essere evidenziati:
 - a) l'ampiezza complessiva dell'area destinata all'esercizio del commercio su aree pubbliche con la sua estensione in mq;
 - b) la suddivisione dell'area in posteggi (numero e dimensioni), la loro collocazione, il loro numero progressivo e l'eventuale articolazione in funzione della tipologia di cui al punto c).
 - c) la suddivisione nelle tipologie di settore merceologico:
 - alimentare;
 - non alimentare;
 - somministrazione di alimenti e bevande;
 - eventuali merceologie "specifiche" (qualora si voglia limitare la manifestazione ad alcune tipologie particolari perché conformi alla tradizione, al tema, ecc.);

2. Nei casi di forza maggiore o per motivi di pubblico interesse, l'area, tutta o in parte, può essere temporaneamente spostata in altra area alternativa da individuare sempre con apposito atto deliberativo.

ART. 3

GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO

1. L'attività commerciale si svolge di norma nella/e giornata/e indicata/e nelle Deliberazioni di cui all'art. 2 del presente regolamento. Il Sindaco, con ordinanza, può autorizzarne l'anticipazione o la posticipazione.
2. Gli orari di svolgimento sono stabiliti con apposita ordinanza del Sindaco (art. 50 comma 7 del D.Lgs. 18/8/2000 n°267).

ART. 4

CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

1. I posteggi vengono assegnati agli operatori dietro presentazione di apposita domanda in bollo. La domanda deve pervenire al Servizio Attività Produttive per il tramite dello Sportello presente in ogni Comune (Struttura Operativa Locale), entro il **sessantesimo** giorno antecedente la data della manifestazione;
2. La domanda deve contenere:
 - i dati anagrafici del richiedente e il recapito telefonico;
 - Codice Fiscale o Partita IVA;
 - numero e data dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche e la merceologia trattata;
 - l'eventuale indicazione dell'operatore commerciale a cui si è subentrato, in caso di recente acquisizione di azienda;
 - la necessità di mantenere l'automezzo nel posteggio;

3. L'assegnazione riguarderà un solo posteggio ad operatore per ogni manifestazione, indipendentemente dal settore merceologico di appartenenza. Essa avverrà secondo una graduatoria (distinta per settore qualora ci si sia avvalsi della possibilità di cui all'art. 2, lettera c, ultimo comma) redatta sommando i punteggi derivanti dall'applicazione dei seguenti criteri:
 - maggior numero di presenze maturate nella manifestazione, riferibili ad un'unica autorizzazione di tipo b) o d) ai sensi dell'art. 41 c.1 della L.R. 35/91, utilizzata nell'ultimo triennio (**1 punto per ogni manifestazione cui si è presenziato**);
 - anzianità di azienda, documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa con le modalità dell'autocertificazione (**punti 0,50 per anno di anzianità**).In caso di parità si procederà per sorteggio.
4. Esaurita la graduatoria di chi ha presentato domanda, i posteggi liberi verranno assegnati agli operatori che presenteranno domanda successivamente alla scadenza di cui al comma 1, sulla base dell'ordine di arrivo attestato dal numero di protocollo.
5. La graduatoria sarà affissa nell'Albo dell'Unione e in quello del Comune interessato almeno **dieci** giorni prima dello svolgimento della manifestazione.
6. Gli operatori inseriti nella graduatoria saranno convocati presso il Comune, seguendo l'ordine della graduatoria, per la scelta del posteggio. Coloro che sono impossibilitati a presentarsi nel giorno ed ora prevista, potranno avvalersi di un delegato (nominato con delega scritta) ai fini della scelta. In caso di assenza anche del delegato, il richiedente perderà il diritto di scelta e l'assegnazione avverrà d'ufficio.
7. L'assegnazione avviene dietro redazione di un apposito verbale. Essa verrà considerata definitiva e quindi non saranno ammesse richieste di scambio né modifiche di superficie rispetto a quelle fissate;
8. La concessione del posteggio è revocata in caso dell'utilizzo anche parziale del posteggio a soggetti od aziende terze che non ne abbiano titolo.

ART. 5

REGISTRO DELLA MANIFESTAZIONE

1. Presso l'Ufficio Attività Produttive dell'Unione e presso le Strutture Operative Locali è tenuta a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse:
 - la planimetria dell'area con l'indicazione numerata dei posteggi e della merceologia consentita alla vendita;
 - il registro delle presenze nella sagra.

ART. 6

CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

1. Per essere ammesso al posteggio, l'assegnatario dovrà esibire agli operatori di Polizia:
 - l'originale dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche rilasciata dalla Provincia;
 - l'originale dell'autorizzazione specifica per l'esercizio nella manifestazione;
 - la ricevuta del versamento di ccp attestante il pagamento della tassa o del canone per l'occupazione aree pubbliche.

2. L'Operatore di Polizia segnerà su apposito registro le presenze.

ART. 7

CANONE/TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE

1. Il pagamento del canone/tassa occupazione spazi e aree pubbliche dovrà avvenire obbligatoriamente per:
 - i mq stabiliti dall'ente per ciascun posteggio;
 - tutti i giorni della festa;
 - per un minimo di sei ore giornaliere.

ART. 8

CIRCOLAZIONE STRADALE

1. Il Comune, con apposita ordinanza, stabilisce i divieti e le limitazioni del traffico nell'area interessata.

ART. 9

SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA

1. I banchi di vendita, gli automarket od altri automezzi, le attrezzature, compresi i generatori e le merci esposte, devono essere collocati negli spazi appositamente delimitati ed indicati nelle concessioni di posteggi, in modo da non arrecare pericolo ai passanti e devono essere tenuti in ordine nell'aspetto e nel decoro.
2. I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori possono sostare nell'area di mercato purché stiano nello spazio del posteggio e posizionati in modo da non occultare i banchi limitrofi.
3. In ogni caso, le strutture, i veicoli e le attrezzature in genere non devono essere di ostacolo al passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.
4. I concessionari di posteggio sono tenuti ad agevolare il transito nel caso uno di loro debba eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario stabilito.
5. Non è permesso occupare passi carrabili od ostruire ingressi di abitazione e negozi.

ART.10

MODALITA' DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITA' DI VENDITA

1. Il posteggio non deve rimanere incustodito, se non per periodi limitati dovuti a causa di forza maggiore, e deve comunque essere sempre occupato dalle attrezzature e dalle merci.
2. Con l'uso del posteggio, il concessionario assume tutte le responsabilità civili verso terzi derivanti da leggi, doveri e ragioni connessi all'esercizio dell'attività.

3. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità potranno sporgere dallo spazio assegnato al venditore a condizione che non arrechino danno agli operatori confinanti e che siano collocate ad un'altezza non inferiore a m 2,30. Deve essere garantito il transito dei veicoli autorizzati e di quelli di soccorso.
4. E' vietato esporre articoli appendendoli alle tende di protezione o simili oltre la linea perimetrale del posteggio.
5. E' vietata ogni forma di illustrazione pubblica della merce effettuata con grida, clamori, mezzi sonori o col sistema all'incanto.
6. Ai commercianti di articoli per la riproduzione sonora o visiva è consentito l'utilizzo di apparecchi per la diffusione dei suoni, purché, il rumore non arrechi disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe.
7. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendite a peso netto, etichettatura delle merci ed ogni altra disposizione di legge.
8. L'operatore è obbligato a tenere pulito lo spazio occupato ed al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti e depositarli negli appositi contenitori.
9. Al fine di tutelare i consumatori, in caso di vendita di cose usate, dovrà essere esposto un cartello ben visibile con l'indicazione MERCE USATA.

ART. 11

NORME IGIENICO SANITARIE E DI SICUREZZA

1. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande deve essere effettuata nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti ed è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria.
2. In ogni caso è vietato detenere prodotti alimentari ad un'altezza inferiore a cm 50 dal suolo.

3. I libretti di idoneità sanitaria di tutti coloro che sono addetti alla vendita e manipolazione di prodotti alimentari devono essere esibiti a richiesta degli organi di vigilanza.
4. L'operatore deve tenere sul proprio posteggio un estintore a polvere di kg 6,00 omologato e regolarmente revisionato.

ART. 12
SANZIONI

1. Tutte le violazioni al presente regolamento sono punite nei modi e nelle forme di cui alle normative di riferimento.
2. Il mancato pagamento dei tributi locali e/o delle altre eventuali spese stabiliti dai regolamenti e/o convenzioni tra Comune e soggetti privati, inerenti lo svolgimento dell'attività del commercio su aree pubbliche in occasione delle manifestazioni in oggetto, comporta la sospensione della concessione del posteggio fino alla regolarizzazione di quanto dovuto. Per tale periodo, l'operatore verrà considerato assente ai fini della graduatoria del mercato.
